



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  
AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 10/04/2025

## **ART. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall'art 7, commi 6bis, 6ter, 6quater del Dlgs 165/2001 e smi
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche in base a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le disposizioni di cui al libro V, titolo III, capi I e II, artt. 2222 e 2238 del Codice Civile.

## **ART. 2 – Finalità**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, ed a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi della art 97 della Costituzione e dell' art. 1 della L. 241/1990

## **ART. 3 – Definizioni**

1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione conferente secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa amministrazione, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte della pubblica amministrazione
  - c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
  - d) per incarichi di collaborazione tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

## **ART. 4 Programma annuale**

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ART. 5 Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'incarico è consentito purché ricorrano i seguenti presupposti:
  - **eccezionalità:** l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura organizzativa comunale;
  - **competenza:** l'incarico può essere affidato solo in presenza di un'accertata competenza e di un'altamente qualificata professionalità desumibile dal possesso di una specializzazione anche universitaria; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - **trasparenza:** la ricerca dell'incaricato dovrà essere pubblicizzata attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento;
  - **pubblicità:** l'avvenuto affidamento dell'incarico dovrà essere pubblicizzato attraverso le forme prescritte dalle norme vigenti in materia;
  - **concorrenzialità:** l'affidamento dell'incarico dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di comparazione;
  - **temporaneità:** la prestazione oggetto dell'incarico dovrà essere di natura temporanea;
  - **specificità e determinatezza:** l'incarico deve essere affidato definendo preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso per obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - **economicità:** il compenso connesso all'incarico deve essere adeguatamente proporzionato all'attività svolta;
  
2. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione dei presupposti di legittimità previsti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

## ART. 6 Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune in una delle seguenti materie, di seguito elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gestione del territorio, della viabilità e tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, dello studio della mobilità nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
  - politiche sociali ed assistenziali, anche con riferimento alle attività gestite a livello

- comprensoriale (gestione associata e piani di zona);
- lavori pubblici, anche necessari per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
  - realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
  - processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;
  - risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura tecnico amministrativo;
  - finanza pubblica, con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di finanza innovativa o di progetto;
  - reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
  - normativa fiscale contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
  - materie tecniche connotate da un particolare complessità e richiedenti determinate specializzazioni;
  - materia culturale anche relativamente all'organizzazione di mostre ed eventi;
  - attività produttive e sviluppo economico;
  - studio istituzione e sviluppo di iniziative dirette a promuovere l'attività di istruzione e formazione professionale e culturale rivolta sia agli utenti di età scolare che agli adulti;
  - procedimenti di innovazione, sviluppo e semplificazione e ricognizione sullo stato di avanzamento dei processi e delle attività.

## **Art. 7 Requisiti dell'affidamento**

1. La necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota attraverso pubblico avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito *web* del comune per almeno giorni quattordici.
2. L'avviso pubblico di selezione dovrà contenere:
  - Indicazione dei contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato programma, progetto, attività da espletare.
  - Modalità di svolgimento dell'incarico e di relazione con l'Amministrazione.
  - Il termine iniziale e finale della prestazione.
  - Il termine e le modalità per la presentazione delle domande.
  - Le dichiarazioni che il professionista dovrà rendere, e precisamente :

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  - di non avere in corso alcun procedimento penale;
  - di non aver riportato condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico previste dalla normativa vigente nonché dall'art.10 del presente regolamento;
  - di non avere un contenzioso in corso con il Comune ( è escluso quello tributario);
  - altre dichiarazioni che il Responsabile competente valuterà opportune.
- I titoli e i requisiti richiesti per la presentazione delle domande. In particolare, dovrà essere allegato il *curriculum* comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
  - le modalità e i criteri di scelta dei candidati;
  - Indicazione del responsabile del procedimento.
  - Ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. I requisiti prescritti dall'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

## **Art. 8 Criteri di selezione**

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei *curricula* ricevuti, nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza delle proposte operative e dell'offerta economica secondo i sottoelencati criteri:
  - a) titoli culturali e professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, ivi compresa la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - c) importo del compenso professionale.
2. All'atto della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo si procede all'indicazione del peso ponderale da attribuire a ciascuno dei criteri sopra elencati ai fini della valutazione delle domande.  
La scelta, sulla base dei predetti criteri, dovrà essere adeguatamente motivata, con riferimento al ragionamento logico – giuridico seguito nella comparazione dei *curricula* e degli ulteriori elementi che compongono l'offerta, tenendo conto della congruenza della professionalità e dell'esperienza con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico, rispetto ai programmi e ai progetti dell'amministrazione..
3. Per la valutazione dei *curricula* e dell'offerta presentata, il Responsabile del Servizio competente può avvalersi di una apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Responsabile del Servizio competente, ed è dallo stesso presieduta.
4. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla determinazione a contrattare e deve essere regolato da apposito disciplinare di incarico.

## **Art. 9 Affidamento diretto**

1. Si può procedere all'affidamento diretto prescindendo dall'esperimento della procedura comparativa e dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nei seguenti casi:
  - a) quando a seguito di esperimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
  - b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per garantire il risultato finale complessivo. In tale caso l'attività complementare può essere affidata direttamente al prestatore di incarico principale a condizione che essa non possa essere separata da quella originaria a meno di non recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
  - e) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

## **Art. 10 Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
  - b) perizie giurate di stima, collegate a procedure amministrative o giurisdizionali in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
  - c) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
  - d) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli obiettivi programmatici e gestionali dell'amministrazione;
  - e) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

- f) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma ( partecipazione a convegni o seminari, la singola docenza ), purché il compenso sia di modica entità.
- g) agli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- h) alla nomina dei membri di Collegi arbitrali;
- i) alle docenze a specialisti, società e istituti universitari per la formazione dei dipendenti;
- j) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 36/2023;
- k) alle partecipazioni a commissioni di gara, di concorso o selezioni pubbliche
- l) ad ogni altro incarico per il quale la legge disciplini puntualmente ed espressamente il ricorso ad altre procedure.

### **Art. 11 Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti siano:
  - a) dipendenti in servizio presso il Comune anche in regime di part-time;
  - b) soggetti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
  - c) soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale;
  - d) soggetti che abbiano un contenzioso in corso con l'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quello tributario;
2. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi di cui al presente regolamento, fatta salva la normativa generale comunque prevista in relazione ai cumuli e alle incompatibilità:
  - conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
  - rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
  - dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;

### **Art. 12 Il disciplinare di incarico**

1. Il Responsabile del Servizio competente, esauriti gli adempimenti necessari ai sensi del presente regolamento per l'individuazione del contraente, formalizza l'incarico conferito, mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) Le generalità dei contraenti.
  - b) Il luogo di svolgimento dell'attività.
  - c) La data e la durata del rapporto dando atto che l'efficacia dei contratti si produce a seguito della pubblicazione nel sito internet degli elementi (delle indicazioni) relativi all'incarico conferito.
  - d) La precisazione della natura giuridica della collaborazione.
  - e) Il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico.
  - f) L'oggetto della prestazione professionale.
  - g) Le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento.
  - h) L'ammontare del compenso, nonché le modalità di pagamento fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
  - i) La specifica accettazione senza riserve delle disposizioni del presente regolamento.
  - j) La determinazione di penali per il ritardo e l'inadempimento;
  - k) Le cause di cessazione anticipata del rapporto.
  - l) Le condizioni e limiti per l'esercizio del diritto di recesso prevista dall'articolo 2237 c.c.
  - m) Il foro competente in caso di controversia, rimanendo escluso il ricorso a compromesso e/o clausola compromissoria.
  - n) La previsione della facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'Amministrazione.
  - o) L'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
  - p) Ogni altro elemento ritenuto utile.
3. È istituito un registro degli incarichi di cui al presente titolo in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi pattuiti, la durata e l'oggetto dell'incarico.

### **Art. 13 Pubblicizzazione degli incarichi**

1. I contratti relativi agli incarichi conferiti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione – a cura del Responsabile del Servizio conferente - sul sito *web* del comune del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.
2. Con periodicità semestrale verranno resi noti gli incarichi conferiti sul sito *web* del comune mediante formazione di elenchi dei consulenti e dei collaboratori di cui si è avvalsa l'amministrazione. Gli elenchi contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito,

l'oggetto, il compenso e la durata. La pubblicazione dei predetti elenchi nel sito *web* del Comune di Alessandria dovrà avvenire per un periodo di trenta giorni.

3. Copia degli elenchi verranno trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

#### **Art. 14 Modalità di svolgimento delle prestazioni**

- 1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario.
- 2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture del Comune, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 15 Relazioni e verifiche**

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere una relazione finale al fine di consentire al Comune di verificare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate e ritenute soddisfacenti, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 16 Durata e rinnovo dei contratti**

1. La durata dell'incarico, considerati i presupposti di straordinarietà che lo legittimano, deve essere puntualmente determinata.
2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare le prestazioni e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

#### **Articolo 17 Modalità recesso**

1. Il Comune può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal

collaboratore.

2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
3. In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, il Comune può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

### **Articolo 18 Sospensione dell'incarico**

1. Il contratto di collaborazione si sospende nei seguenti casi:
  - in caso di malattia o di infortunio del collaboratore fino all'avvenuta guarigione clinica; durante tale periodo non si procederà all'erogazione di alcun corrispettivo e non viene disposta l'automatica proroga della scadenza.
  - in caso di gravidanza del collaboratore: in tale caso il contratto viene automaticamente prorogato per 150 giorni. Alla cessazione del periodo di congedo di maternità il contratto riprenderà a decorrere per la durata residua precedente al periodo di astensione dalla collaborazione
  - in caso di accordo tra collaboratore ed ente per un periodo massimo di trenta giorni, qualora ciò sia necessario per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione
3. In tutti i casi di cui al comma 1 il contratto riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.

### **Articolo 19 Casi di risoluzione**

1. I contratti di collaborazione si risolvono al momento della realizzazione dell'opera o programma oggetto del contratto.
2. Qualora la realizzazione del programma avvenga anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale pattuita resta comunque fermo il compenso pattuito.
3. Il contratto si risolve altresì per sopravvenuta impossibilità della prestazione, nei casi di recesso di cui all'articolo 16, nei casi di grave inadempimento del collaboratore rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto.

### **Articolo 20 Obblighi del committente. Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale**

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

2. Il Responsabile competente, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti a seguito dell'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune.